



Comune di BITONTO

Città Metropolitana di Bari
Servizio Territorio

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

Risc prot. 0005120 del 04/02/2022

IL RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata dall' Ing. Massimo BRESCIA per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle sotto riportate aree ubicate nel territorio di questo Comune;

Visto il P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 24/07/98 e n. 79 del 14/09/99, approvato con prescrizioni della Giunta Regionale n. 2263 del 23/12/03 e successivamente adeguato a tali prescrizioni con atti di Consiglio Comunale n. 26 del 11/02/04 e n. 106 del 30/09/04;

Visti l'art.30 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e l'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

Visti gli atti d'ufficio, sulla base della cartografia disponibile presso il Settore Territorio;

Vista la Deliberazione di G.R. della Regione Puglia n.715 del 02/05/2018 di approvazione della stessa;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art.147-bis, comma 1, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CERTIFICA

che i terreni individuati in catasto del Comune di Bitonto con gli identificativi di seguito riportati, nel vigente PRG di Bitonto sono destinati a:

Foglio	Particelle	Zona di P.R.G.	art. NTA di P.R.G.
38	4560-4561-4574	Zona F6 – Attrezzature scolastiche obbligo e pre obbligo	23-26
50	47-1120-2717	Zona F6 – Attrezzature scolastiche obbligo e pre obbligo	23-26

La presente certificazione viene rilasciata a richiesta dell'interessato fatto salvi eventuali asservimenti a costruzioni delle aree stesse e vincoli imposti da altri Enti ed Istituzioni (Soprintendenza Beni A.A., Corpo Forestale dello Stato, Autorità Militare, Regione Puglia SIC – ZPS, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Autorità di Bacino della Regione Puglia e Basilicata, ecc.) fasce di rispetto, ecc.

Si evidenzia che con D.G.R. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 è stato approvato il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

Sono fatti salvi ulteriori vincoli del P.P.T.R attualmente non riportati sul vigente PRG che interessano le particelle del presente certificato.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione - DFP 0061547 P del 22/12/11).

Si rilascia il presente certificato non in bollo ed esente dal versamento dei diritti di segreteria, ai sensi del DPR 642/1972

- Si riproducono in allegato, quale parte integrante della presente certificazione, le prescrizioni urbanistiche di zona tratte dalle N.T.A. di P.R.G.;

Bitonto, 04/02/2022

Il Funzionario Tecnico
Arch. Vincenzo RIGNANESE



PER SOSTITUZIONE D.S. N. 84 DEL 30/12/2020

Il Responsabile dei LL. PP
Ing. Paolo DELL'ORUSSO

Art. 23 – ZONE “F” DI INTERESSE GENERALE

Trattasi di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché agli standards di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444, Zone ed attrezzature così specificate:

- attrezzature e servizi di quartiere (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature culturali, sociali, religiose, ecc.);
- verde di quartiere (verde pubblico, spazi pubblici, attrezzati a parco per il gloco e lo sport, ecc.);
- parco urbano con le attrezzature ricreative;
- parco urbano con attrezzature sportive a livello comprensoriale;
- attrezzature e servizi urbani e comprensoriali (scuole superiori, attrezzature sanitarie, assistenziali, amministrative, pubblici uffici, ecc.);
- area cimiteriale.

In dette zone valgono le seguenti norme e prescrizioni:

per la costruzione di chiese, asili nido, scuole (materne, elementari e medie) nonché per la realizzazione di attrezzature culturali, sociali, assistenziali, amministrative e per pubblici uffici, si ha:

$I_{ff} = 3 \text{ mc/mq}$

$H_{max} = 12 \text{ mt}$

$R_c = 30\%$

salvi indici e parametri fissati da norme specifiche attinenti le singole attrezzature.

nelle aree interessate dalla realizzazione di attrezzature quali il verde pubblico, i parcheggi, gli impianti sportivi, etc., sono consentiti anche volumi per chioschi, per ristoro, per servizi annessi agli impianti sportivi, etc. il tutto per:

$I_{ft} = 0.05 \text{ mc/mq}$

$H_{max} = 5 \text{ mt}$

$R_c = 2\%$

con esclusione degli impianti sportivi e/o delle attrezzature ricreative, per i quali valgono indici e parametri fissati da norme specifiche attinenti le singole attrezzature o i singoli impianti.

Per le opere urbanizzative e di interesse collettivo già individuate, specificate e localizzate nei Piani Particolareggiati ancora efficaci e coerenti con il presente P.R.G. (P.P. di completamento zone B/1 e B/2, P.P. Zone di espansione C/1 e PEEP ricompresi -vedi precedente art. 18-, P.P. zone D/1, P.P. frazioni Marlotto e Palombaio l'intervento si attua mediante la concessione edilizia diretta.

Per le opere non ricomprese nei suddetti piani attuativi, gli interventi sono subordinati alla definitiva approvazione del P.P.S.A. del Capoluogo.

Il presente Piano, inoltre, nel localizzare le zone “F” di interesse generale, ne ha specificato la tipologia di attrezzatura nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/68.

La realizzazione di tali attrezzature e servizi è di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione, ad esclusione delle attrezzature ricreative, sportive e per il tempo libero e delle attrezzature di interesse collettivo, per le quali è in facoltà del Comune concedere in diritto di superficie, temporaneamente e previo convenzionamento, i suoli da esso acquisiti ad Enti pubblici e privati, Cooperative o privati, al fine di consentire a tali soggetti la realizzazione delle attrezzature previste e, quindi, la gestione delle stesse, purché le realizzazioni siano eseguite a spese dei concessionari su progetto conforme alle esigenze comunali e alle prescrizioni del Piano Esecutivo in cui l'area è ricompresa e le modalità di gestione siano tali da assicurare il carattere di Pubblico Servizio ed una effettiva fruizione delle strutture, nella loro globalità, a vantaggio della collettività, stanti i fini sociali connessi alla loro costruzione ed attivazione.

La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici potrà essere a tempo indeterminato, sin tanto che sono esercitate le funzioni convenute e programmate. La concessione in diritto di superficie ad Enti Privati, Cooperative o privati potrà essere data per un numero di anni non superiore a 35 ovvero 70 in funzione del tipo di impianto garantendo, in ogni caso al concessionario il controllo pubblico sul servizio in convenzione. Nel caso in cui il concessionario sia già proprietario dell'area da dare in concessione per la realizzazione dell'attrezzatura, fermo restando i termini di durata della concessione stessa, nella relativa convenzione saranno esplicitamente indicate le modalità di acquisizione del suolo da parte del Comune. In generale i contenuti della convenzione dovranno prevedere e specificare i seguenti punti:

l'oggetto della convenzione;

l'esatta individuazione delle aree oggetto dell'intervento convenuto;

la quota delle aree eventualmente da cedere al Comune per la realizzazione delle infrastrutture primarie;

le esatte caratteristiche costruttive, tipologiche e metriche degli edifici e delle attrezzature da realizzarsi;

la valutazione economica di tutte le opere previste;

le modalità di acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione degli immobili e delle attrezzature alla scadenza della concessione;

la durata della concessione e i termini del suo eventuale rinnovo;

i termini di inizio, nonché di ultimazione dei lavori di realizzazione delle attrezzature e degli edifici.

Il regolamento dell'uso pubblico delle opere oggetto della convenzione;

la precisazione delle modalità amministrative, tecniche ed economico-finanziarie di gestione del servizio, con particolare riferimento agli oneri di manutenzione delle strutture;

la fissazione di criteri per l'aggiornamento periodico dei termini economico-finanziari della concessione;

la prescrizione del mantenimento delle funzioni e delle destinazioni programmate e convenute;

le modalità di eventuale trasferimento della proprietà degli immobili e delle attrezzature di cui all'oggetto della convenzione, con obbligo della trascrizione degli impegni assunti verso il Comune;

la indicazione delle congrue garanzie prestate dal concessionario in ordine alla realizzazione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti;

la esplicitazione delle cause di risoluzione dell'atto di concessione e delle sanzioni convenzionali a carico dei soggetti esecutori e/o gestori nel caso di inadempienza agli obblighi convenzionali, con la previsione delle modalità di completamento forzato da parte del Comune delle opere non realizzate nel caso di persistere dell'inadempienza.

In attesa che la Pubblica Amministrazione attivi le procedure espropriative, i proprietari dei suoli tipizzati "F" di interesse generale nel P.R.G. possono recintare le aree di proprietà con pannelli di rete metallica o grigliati leggeri su muretto di altezza non superiore a cm. 50.

Per i manufatti già insistenti sui suoli destinati ad attrezzature e servizi possono essere consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Nell'area cimiteriale è consentito quanto segue:

Nella zona di rispetto del Cimitero è vietata la costruzione di nuovi edifici e/o ampliamenti di quelli esistenti.

Per i manufatti esistenti sono consentite solo operazioni di manutenzione e di restauro e risanamento;

Nel perimetro cimiteriale è consentita la costruzione unicamente di manufatti e attrezzature cimiteriali nel rispetto di piani e/o progetti da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale. Nelle more della redazione di tali piani e/o progetti sono consentite solo operazioni manutentive e di restauro.

Nel Cimitero monumentale del Capoluogo, in attesa di un piano e/o progetto di dettaglio da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale per i manufatti esistenti, sono ammissibili solo opere manutentive, di restauro e di risanamento statico e igienico senza alcuna alterazione della situazione di fatto.

Nell'ambito del presente Piano restano confermate le destinazioni di zona "F" già definitivamente approvate dalla Giunta Regionale per i seguenti suoli:

in località Mariotto alla via delle Fornaci destinato alla realizzazione di un centro sociale per anziani – atto G.R. n° 4635 del 24/7/1990;

in Bitonto località contrada Patierno sulla strada provinciale c.d. Patierno, destinato alla realizzazione di un centro sociale per il Culto – atto G.R. 1882/1992.



